



Dr. Antonino Ferrara
Notaio

Repertorio numero 72039

Raccolta numero 33497

**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
"FONDAZIONE STEFANO ZECCHI - ACCADEMIA INTERNAZIONALE
DI SCIENZA DELLA BELLEZZA"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitrè ottobre duemilaventitrè alle ore

A Milano, nello studio in **Piazza Castello n.7**

Avanti a me **ANTONINO FERRARA**, notaio in **SARONNO**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente il signor:

ZECCHI Stefano, nato a Venezia, il giorno 18 febbraio 1945, nella sua qualità di Presidente della Fondazione denominata

**"FONDAZIONE STEFANO ZECCHI - ACCADEMIA INTERNAZIONALE
DI SCIENZA DELLA BELLEZZA"**

con sede in Milano, Via Gaetano Giardino n. 1, ove per la carica domicilia, c.f. 97809690155, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Regione Lombardia al n. 2945.

Il medesimo, cittadino italiano, **della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo**, mi chiede di ricevere il presente atto al quale premette che:

- con il D.Lgs. 117//2017 è stato emanato il Codice del terzo Settore, che è diventato operativo con l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 23 novembre 2021 in forza di Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 561 del 26 ottobre 2021;
- è opportuno per la Fondazione aderire a detta riforma; l'adesione alla riforma, infatti, comporta numerosi vantaggi fiscali e può agevolare il rapporto con la pubblica amministrazione, mentre, d'altra parte, non ha un impatto sostanziale sulla struttura anche statutaria della Fondazione, né sulle modalità operative con cui la Fondazione ha finora svolto e rendicontato la sua attività.
- ai fini di detta adesione è necessario apportare le relative modifiche allo statuto;
- è inoltre necessario, altresì, procedere ad ulteriori modifiche statutarie, onde rendere lo statuto coerente con le modifiche sopra descritte, nonché conferendo alla stessa un assetto organizzativo interno più aderente alla realtà operativa dell'ente;
- ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 il patrimonio minimo previsto per le Fondazioni iscritte al RUNTS sia di euro 30.000 (trentamila), inferiore all'attuale fondo di dotazione, che ammonta ad euro 52.000 (cinquantaduemila) nonché all'attuale patrimonio netto, che ammonta ad euro 66.500,00 (sessantaseimilacinquecento e zero centesimi) come da **perizia**, redatta dal dottor Magliulo Lorenzo, nato a Torre del Greco (NA) il giorno 27 luglio 1972, codice fiscale MGL LNZ 72L27 L259M, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 158733, D.M. 05.05.2010, G.U. n. 39 del 18.05.2010, che, debitamente asseverata da me notaio in data odierna n. rep. 72038 che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**; ben si potrebbe procedere ad uno svincolo di parte delle somme destinandole a patrimonio libero, che resterebbe in ogni caso unicamente utilizzabile ai fini del

**REGISTRATO A
VARESE**

il 27 ottobre 2023
al n. 32635 serie 1T
Euro 200,00

perseguimento degli scopi della Fondazione;

- è inoltre necessario procedere al trasferimento della sede legale della Fondazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Presidente, munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto vigente, a mente del quale: "[...] Il Presidente è amministratore unico della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima e provvede alla gestione della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;

- predisporre ed approvare il bilancio consuntivo;

- approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- nominare il Segretario Generale della Fondazione, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, determinandone qualifica, mansioni e durata del rapporto;

- istituire Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito alla proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Ove lo ritenga opportuno, il Presidente può istituire, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, anche nel Registro delle Persone Giuridiche, un Consiglio di Amministrazione; all'atto della nomina del Consiglio, il Presidente ne determina, nei limiti di legge e di statuto, numero di componenti, modalità di funzionamento, compiti e attribuzioni."

DETERMINA

a) di approvare l'adesione della Fondazione alla Riforma del Terzo Settore, nella sezione "Altri Enti", di cui alla lettera g) dell'art. 46 del D.Lgs. 117/2017;

b) di approvare le modificazioni dello statuto della Fondazione, al fine di adeguare lo stesso alle modifiche introdotte dal D.lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore);

c) di modificare, in particolare, la denominazione della Fondazione in "FONDAZIONE STEFANO ZECCHI – ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZA DELLA BELLEZZA ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "FONDAZIONE STEFANO ZECCHI ETS" ovvero anche "ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZA DELLA BELLEZZA ETS" in acronimo "AISBE ETS";

d) di trasferire la sede legale della Fondazione da Milano, Via Gaetano

Giardino n. 1, a Milano, Via Aristide de Togni n. 28;

e) di adottare, quindi, il **testo di statuto** che si allega al presente atto sotto la lettera sotto la lettera **"B"**;

f) di dare atto che, ai sensi dello statuto testé approvato, l'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un organo monocratico in persona del Presidente, al quale sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La qualifica viene assunta dal Prof. Stefano Zecchi, nato a Venezia il giorno 18 febbraio 1945, residente in Milano, Via Panizza n. 11, C.F. ZCC SFN 45B18 L736Y, che resterà in carica sino a rinuncia;

g) di dare atto che, ai sensi dello statuto testé approvato, il Fondatore ha provveduto ad individuare l'Organo di Controllo della Fondazione in persona del dottor Magliulo Lorenzo, nato a Torre del Greco (NA) il giorno 27 luglio 1972, codice fiscale MGL LNZ 72L27 L259M, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 158733 , D.M. 05.05.2010, G.U. n. 39 del 18.05.2010, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025 e che ha accettato la carica come da comunicazione in data odierna che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**;

h) di prendere atto della succitata perizia redatta dal dottor Lorenzo Magliulo, già allegata al presente atto sotto la lettera **"A"** che evidenzia un patrimonio netto della Fondazione pari ad Euro 66.500,00 (sessantaseimilacinquecento e zero centesimi) e di prendere altresì atto che quindi il patrimonio minimo della Fondazione è superiore ad euro 30.000 (trentamila), ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017;

i) di dare mandato al Notaio rogante di procedere all'iscrizione di cui al punto 1 della presente determina, una volta verificate le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Fondazione.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano e **letto alla parte** che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 15.20 (quindici e venti).

Occupi tre facciate sin qui di un foglio.

F.to

Stefano Zecchi

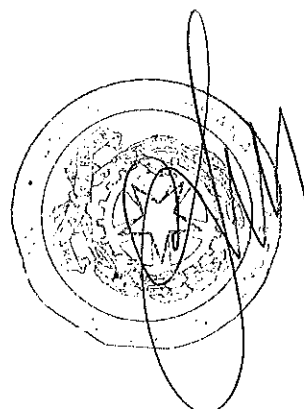
Antonino Ferrara notaio

**PERIZIA DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA
FONDAZIONE STEFANO ZECCHI -
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZA DELLA BELLEZZA**

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 72039/33497
NOTAIO ANTONINO FERRARA

Indice

Premessa.....	2
Oggetto e finalità dell'incarico	2
Svolgimento dell'incarico	2
Scenario	2
Procedimento di valutazione	3
Scelta del metodo	3
Metodi patrimoniali.....	4
Procedimento di valutazione adottato	5
Peculiarità e limiti del lavoro	5
Documentazione di riferimento.....	5
La valutazione	5
Conclusioni	6

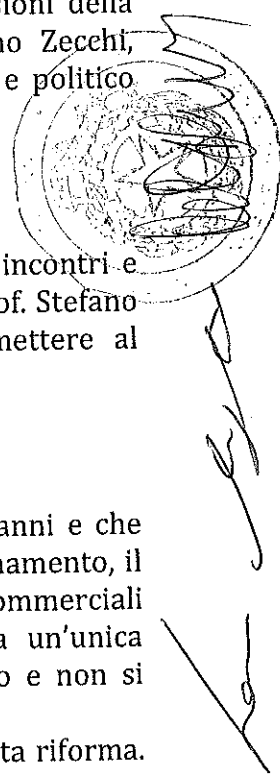


Premessa

Oggetto e finalità dell'incarico

Il sottoscritto, dott. Lorenzo Magliulo, nato a Torre del Greco (NA) il 27 luglio 1972, dottore commercialista iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e revisore legale con iscrizione ex D.M. del 5.5.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 18.05.2010, con Studio c/o Informet srl a Milano in via Aurelio Saffi n.25, ha ricevuto dal prof. Stefano Zecchi, nato a Venezia (VE) il 18 febbraio 1945 e residente a Milano in via Panizza Bartolomeo n.11, riconosciuto a mezzo carta d'identità AY1890833 rilasciata in data 16.11.2016 dal Comune di Milano, l'incarico di redigere una relazione di stima del patrimonio della "Fondazione Stefano Zecchi - Accademia Internazionale di scienza della bellezza" allo scopo di permettere all'Ente di poter procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla richiesta della personalità giuridica così come previsto dall'art.22 del D.Lgs. 117/2017.

La "Fondazione Stefano Zecchi - Accademia Internazionale di scienza della bellezza" è un ente non commerciale costituitosi il 22 febbraio 2018 con atto del notaio Paolo De Martinis (rep.n.124369, racc.n.36353) che si propone di promuovere e diffondere espressioni della cultura dell'arte. Il nome della Fondazione è quello del suo fondatore, Stefano Zecchi, professore di estetica presso l'Università degli Studi di Milano, filosofo, scrittore e politico italiano.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature extends downwards from the stamp.

Svolgimento dell'incarico

Al fine di determinare il valore del patrimonio dei beni sono stati tenuti alcuni incontri e scambi di mail tra me, Alessandro Fidanza (amministratore di Informet srl) e il prof. Stefano Zecchi allo scopo di stabilire le migliori modalità operative per poter permettere al sottoscritto di redigere al meglio una perizia di stima.

Scenario

Allo scopo di razionalizzare una serie di normative susseguitesi nel corso degli anni e che hanno finito per creare situazioni estremamente diversificate e di difficile coordinamento, il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 117/2017 allo scopo di fornire agli enti non commerciali un nuovo e più aggiornato riferimento legislativo (e fiscale) per riportare a un'unica regolamentazione e a regole comuni tutti quegli enti che non hanno mai svolto e non si propongono di svolgere in maniera prevalente attività commerciali.

L'istituzione dell'Ente del Terzo settore (ETS) è una delle principali novità di questa riforma. Si tratta di una nuova qualifica giuridica introdotta per identificare tutti quegli enti che si propongono il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Possono acquisire tale qualifica di enti privati (con o senza personalità giuridica) gli iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (altrimenti noto come RUNTS). Da qui discende l'importanza per un ente non commerciale essere iscritto al RUNTS e diventare ETS.

La riforma ha contestualmente introdotto anche la possibilità di acquisire la personalità giuridica, elemento importante per tutti gli enti non piccoli, attraverso una procedura esplicitamente indicata dall'art.22 del decreto che specificatamente prevede: "Si considera

patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni."

Procedimento di valutazione

Scelta del metodo

Per "metodo utilizzato" intendo il procedimento logico che è stato seguito per risolvere un problema valutativo.

La dottrina economico-aziendale e la prassi professionale nel corso degli anni hanno elaborato diverse metodologie valutative. Si va dai metodi patrimoniali a quelli reddituali, dai metodi finanziari a quelli "misti". Per semplificare il più possibile il discorso possiamo dire che alcune tecniche considerano che il valore dell'ente coincida con il suo patrimonio, altre invece si concentrano sulla sua capacità di produrre reddito, altre ancora nascono dalla considerazione del fatto che in ogni ente convivano sia un profilo patrimoniale che uno economico e quindi sono stati messi a punto metodi valutativi nati dalla commistione di metodi patrimoniali e di metodi reddituali dando un peso diverso alle diverse componenti in relazione alla natura dell'ente e del suo profilo funzionale.

Per arrivare a una stima, però non basta solo applicare delle formule, è un processo più complesso che coinvolge diversi e variegati aspetti, non sempre univoci. Si devono valutare profili contabili, fiscali, legali, ambientali, di mercato, ecc.

Il compito del perito è quello di individuare le caratteristiche fondamentali dell'oggetto della valutazione, considerare la finalità della stima, individuare il miglior metodo per procedere, e infine approfondire e analizzare i risultati raggiunti.

L'obiettivo di questa stima è quello di verificare se la Fondazione Stefano Zecchi abbia un patrimonio tale da poter richiedere la personalità giuridica ai sensi dell'art.22 del CTS che indica esplicitamente come rilevante il concetto di "patrimonio minimo". La dottrina ritiene che la funzione fondamentale del patrimonio di un ETS sia quella di garanzia. Se per le associazioni non riconosciute la garanzia dei creditori è data dalla responsabilità illimitata di chi agisce in nome e per conto dell'ente, per gli ETS dotati di personalità giuridica si deve ritenere che la funzione di garanzia, coerentemente con quanto già avviene per le società commerciali, venga svolta dalla presenza di un patrimonio che abbia almeno un certo valore minimo ed è proprio questo valore che dobbiamo valutare.

[Handwritten signature]

Uno dei compiti del perito è quindi quello di individuare il metodo migliore di valutazione, spiegare sia perché se ne sceglie uno che i motivi per cui si escludono gli altri ed è da qui che comincio.

Considerato che viene richiesta la valutazione del patrimonio di una Fondazione il cui conto economico si alimenta fundamentalmente da donazioni, elargizioni ed eventuali finanziamenti che sono (per loro stessa natura) aleatori, una stima dei futuri flussi finanziari appare opinabile perché estremamente soggettiva, quindi non si prenderanno in considerazione metodi finanziari.

Il presupposto per l'applicazione dei metodi reddituali è quello per cui l'ente genererà nel tempo un "reddito" o comunque dei risultati "economici". Tuttavia in considerazione del fatto che la Fondazione non svolge alcuna attività economica, risulta certamente fuori luogo parlare di "reddito medio atteso", di "reddito medio normalizzato" o di altre grandezze che misurano un flusso di ricchezza futuro che si presuppone costante e affidabile. La ricerca di un "reddito" di qualsiasi genere appare essere estremamente fuorviante per il caso in questione, per questo motivo si escludono anche i metodi reddituali.

[Circular stamp and handwritten signature]

A mio parere è necessario stabilire un valore "reale" del patrimonio dell'ente tale da poter fungere da garanzia per i creditori. A tal scopo ritengo sia appropriato esclusivamente l'utilizzo di metodi patrimoniali perché si ancorano a valori esistenti, reali e facilmente verificabili.

Il metodo utilizzato, quindi, sarà un metodo patrimoniale che anche per la dottrina economica si applica preferibilmente quando i beni che compongono il patrimonio di un ente sono caratterizzati da un loro valore rilevante e autonomo (come in caso di entità prive di attività produttive in cui prevale l'elemento patrimoniale).

Il vantaggio è quello di ottenere una valutazione meno soggettiva di quella che si potrebbe ottenere con altri metodi.

Metodi patrimoniali

Con questi metodi il valore dell'ente viene determinato in funzione della sua struttura patrimoniale considerando una valutazione analitica degli elementi dell'attivo e del passivo.

Il valore ricercato coincide con l'investimento netto che sarebbe necessario ad avviare una nuova attività con una struttura patrimoniale identica a quella oggetto di valutazione.

Dall'applicazione di questi presupposti discende che i criteri di valutazione delle voci che costituiscono le attività e le passività sono differenti da quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio. Se nel bilancio d'esercizio è necessario indicare il minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato dei beni, in una valutazione di questo genere dovrà essere considerato esclusivamente il "valore di mercato". Si rende quindi necessaria un'attenta revisione dei valori iscritti in bilancio.

Nell'ambito dei metodi patrimoniali è possibile distinguere fondamentalmente:

- il "metodo patrimoniale semplice", che non considera i beni immateriali e
- il "metodo patrimoniale complesso" che, invece, considera anche la valorizzazione di alcuni beni immateriali che sono suscettibili di autonoma valutazione e/o cessione sul mercato (es. brevetti, marchi, diritti ecc.).

In sostanza con il metodo patrimoniale semplice:

$$V = K$$

V= valore dell'azienda

K= valore patrimoniale rettificato

Nel "metodo patrimoniale complesso", invece, particolare importanza (e complessità) riveste la valutazione dei c.d. "beni immateriali" o "intangibles"

Quindi:

$$V = K + I$$

V= valore dell'azienda

K= valore patrimoniale rettificato

I = valore degli elementi immateriali

Oltre alla valorizzazione di brevetti, marchi, processi, formule e quant'altro, nella prassi uno degli elementi che viene spesso considerato è il costo di sostituzione del capitale umano che viene quantificato moltiplicando l'ammontare del costo del lavoro complessivo annuo per un moltiplicatore compreso tra 0,33 e 2,5 a seconda della specializzazione e della qualità del lavoro prestato.

Procedimento di valutazione adottato

In considerazione della natura della stima richiesta e dell'attività da valutare, a mio parere, il metodo più opportuno da utilizzare è il metodo patrimoniale semplice perché rispetto ad altri metodi alternativi si caratterizza per fornire una stima:

- analitica, perché effettuata distintamente per ciascun elemento del patrimonio,
- a valori correnti, perché basata sui prezzi di mercato e
- di sostituzione, perché l'ipotesi assunta è quella del riacquisto o della riproduzione per gli elementi attivi e la rinegoziazione per gli elementi passivi.

Inoltre questo metodo si caratterizza per dare un dato il più possibile "certo" perché presuppone un minor ricorso a valutazioni che possono, per loro stessa natura, essere frutto di elaborazioni personali ed è poi maggiormente rispondente alla necessità di stabilire l'esistenza di un patrimonio minimo "certo" e che funga da garanzia per i creditori.

Peculiarità e limiti del lavoro

Il lavoro presenta alcune criticità che si vanno di seguito a indicare: se in linea teorica tutti i metodi valutativi sono validi ed efficienti, non va sottaciuto che la dottrina e la prassi li hanno elaborati e affinati allo scopo di analizzare e valorizzare intere aziende, società, rami d'azienda, azioni, quote e altre grandezze eminentemente economiche.

Al contrario gli ETS o, più in generale, gli enti non commerciali non si pongono come scopo il raggiungimento di un risultato economico. I fini degli enti non commerciali sono di natura solidaristica, sociale, di beneficenza, ecc. Il perseguimento di eventuali redditi è finalizzato (spesso esclusivamente) alla raccolta di fondi poi utilizzati dall'ente per la propria attività rivolta al sociale. Da ciò discende una naturale "incongruenza" tra molte delle tecniche valutative studiate e descritte dalla dottrina e la natura stessa dell'ente da considerare.

Documentazione di riferimento

Per lo svolgimento dell'incarico mi sono avvalso del rendiconto di gestione così come presentato e approvato in data 28 aprile 2023 che presenta un disavanzo per il 2022 di 2.186,00 euro (mentre presentava un avanzo per il 2021 di 4.874,00 euro), la lista dei movimenti dal 1 gennaio 2023 al 15 giugno 2023, gli estratti conto bancari al 31 luglio 2023, al 31 agosto 2023 e la lista movimenti al 21 settembre 2023.

La valutazione

La valutazione della Fondazione Stefano Zecchi è basata sui valori patrimoniali ed economici emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2022.

Si riportano di seguito le singole voci che compongono il patrimonio aziendale così come sono state considerate nel bilancio al 31 dicembre 2022 rapportandole al valore di stima.

ATTIVITA'	VALORE CONTABILE	VALORE DI STIMA
Immobilizzazioni immateriali	4.574	0
Immobilizzazioni materiali	317	0
Disponibilità liquide	66.536	66.536
TOTALE ATTIVO	71.427	66.536
PASSIVITA'	VALORE CONTABILE	VALORE DI STIMA

Fondi per rischi e oneri	0	0
Trattamento di fine rapporto	0	0
Debiti	0	0
TOTALE PASSIVO	0	0

Totale patrimonio netto rettificato	66.536
--	---------------

La valutazione degli elementi dell'attivo è stata eseguita considerando il valore di riacquisto e/o riproduzione.

Dalla situazione contabile e dal confronto con il prof. Zecchi si evidenzia che le immobilizzazioni immateriali siano probabilmente costituite dalle spese notarili per la costituzione della Fondazione.

I principi contabili prevedono che le spese di costituzione debbano essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni. Considerato che la costituzione è avvenuta nel 2018 al 31 dicembre 2022 queste spese dovrebbero essere state integralmente ammortizzate.

Il valore rettificato è quindi pari a zero.

Per le immobilizzazioni materiali il prof. Zecchi non è in grado di indicare a cosa si riferiscano e se i beni siano ancora presso la Fondazione.

In considerazione di queste indicazioni il valore rettificato è pari a zero.

Le disponibilità liquide risultano corrette dalla documentazione fornita e al 21 settembre 2023 risulta ancora una disponibilità di 67.641,97 euro.

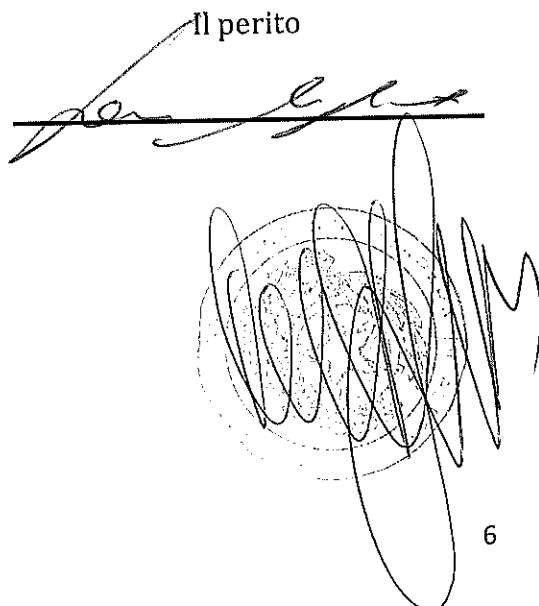
A specifica domanda il prof. Zecchi afferma che non risultano debiti da considerare (non presenti in bilancio, non riportati o contratti dal giorno 1 gennaio 2023 ad oggi).

Conclusioni

Tutto ciò premesso, il sottoscritto perito dichiara che il valore del patrimonio, espresso alla data del 21 settembre 2023, della "Fondazione Stefano Zecchi - Accademia Internazionale di scienza della bellezza", codice fiscale 97809690155, con sede legale in Milano, via Gaetano Giardino n.1, è pari a **euro 66.500,00 (sessantaseimilacinquecento,00) e attesta pertanto che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art.22 comma n.4 del D.Lgs. 117/2017 di euro 30.000,00 (trentamila/00).**

Milano, 23 ottobre 2023

Il perito



Repertorio numero 72038

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitrè ottobre duemilaventitrè.

A Milano, nello studio in Piazza Castello n. 7.

Avanti a me **ANTONINO FERRARA**, notaio in **Saronno**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente il dottor:

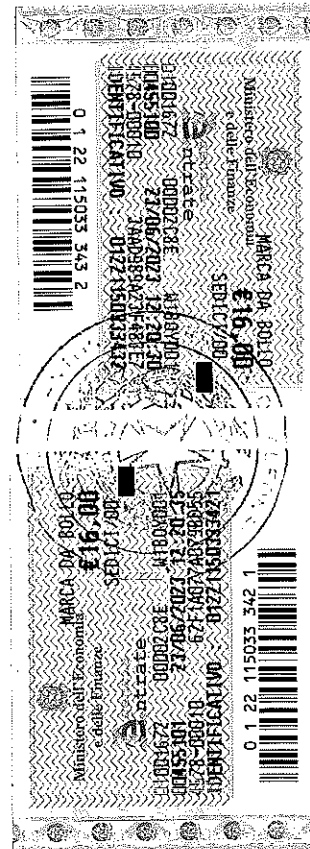
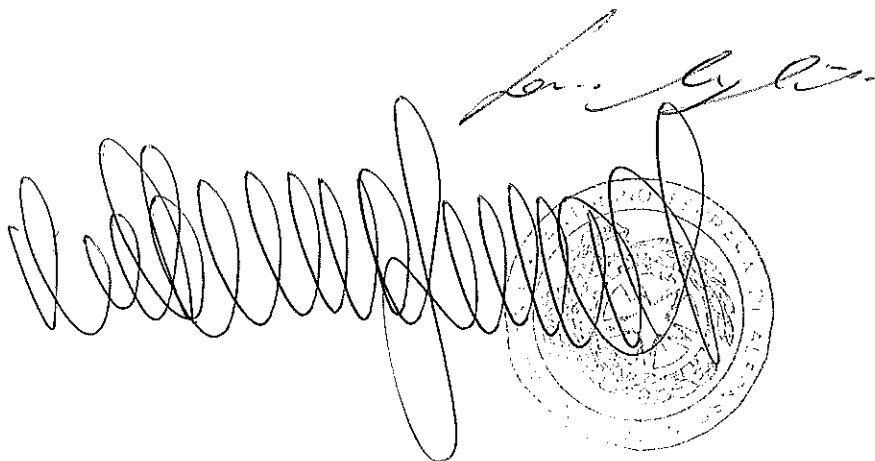
- **MAGLIULO Lorenzo**, nato a Torre del Greco, il giorno 27 luglio 1972, codice fiscale MGL LNZ 72L27 L259M, residente a Monza, piazza Diaz n. 4, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 158733, D.M. 05.05.2010, G.U. n. 39 del 18.05.2010.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi presenta la perizia estimativa relativa all'attuale patrimonio della **FONDAZIONE STEFANO ZECCHI - ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZA DELLA BELLEZZA** chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge la parte la quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: *"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità."*

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e **letto al comparente** che lo approva e lo sottoscrive.

Occupi due facciate sin qui di un foglio



**Allegato "B" al repertorio numero 72039/33497
notaio Antonino Ferrara**

STATUTO

"FONDAZIONE STEFANO ZECCHI – ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZA DELLA BELLEZZA ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve

"FONDAZIONE STEFANO ZECCHI ETS" ovvero anche "ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZA DELLA BELLEZZA ETS"

in acronimo **"AISBE ETS"**

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una fondazione denominata:

"FONDAZIONE STEFANO ZECCHI – ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZA DELLA BELLEZZA ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve

"FONDAZIONE STEFANO ZECCHI ETS" ovvero anche "ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZA DELLA BELLEZZA ETS"

in acronimo **"AISBE ETS"**

con sede in Milano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, a partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, formando, promuovendo e diffondendo espressioni della cultura e dell'arte.

La Fondazione, in particolare, si propone di promuovere lo sviluppo di una cultura che in tutti i settori - nel rispetto dell'uomo, della democrazia e dell'internazionalità - sottolinei nella contemporaneità il valore della bellezza nel suo legame con i diversi campi del sapere. In particolare essa persegue questo scopo in tre ambiti: quello della ricerca, quello della formazione e quello della comunicazione/divulgazione, e ciò al fine di

intervenire con competenza scientifica nei differenti settori del mondo del lavoro, approfondendo le tematiche relative al concetto di bellezza e alla sua funzione nel contesto sociale.

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- istituire premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

Fondatore

È Fondatore il Prof. Stefano Zecchi.

Egli potrà designare, anche per via testamentaria, uno o più soggetti, persone fisiche od enti, destinato/i a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Articolo 6

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Presidente della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Presidente della Fondazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Presidente potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 7

Recesso ed esclusione

Il Presidente procede all'esclusione di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può, in alcun caso, essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Vice Presidente Vicario, ove nominato;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Consiglio di Amministrazione, ove istituito;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario nonché di componente dell'Organo di Controllo possono essere retribuite, nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9

Presidente

Il primo Presidente della Fondazione è il Fondatore, Prof. Stefano Zecchi, e resta in carica fino rinuncia. Il successivo Presidente è nominato dal Presidente uscente al momento del suo insediamento e così in perpetuo; il Presidente così nominato resterà in carica tre esercizi e può essere confermato per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente è amministratore unico della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima e provvede alla gestione della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- predisporre ed approvare il bilancio consuntivo;

- approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, determinandone qualifica, mansioni e durata del rapporto;
- istituire Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Ove lo ritenga opportuno, il Presidente può nominare un Vice Presidente Vicario che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento; all'atto della nomina del Vice Presidente Vicario, il Presidente ne determina, nei limiti di legge e di statuto compiti e attribuzioni.

Ove lo ritenga opportuno, il Presidente può istituire, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, anche nel Registro delle Persone Giuridiche, un Consiglio di Amministrazione; all'atto della nomina del Consiglio, il Presidente ne determina, nei limiti di legge e di statuto, numero di componenti, modalità di funzionamento, compiti e attribuzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10 **Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato, ove opportuno, dal Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario Generale, in armonia con il Presidente e relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione, degli stanziamenti approvati e delle limitazioni di spesa determinate.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e svolge altresì le funzioni di tesoriere.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- coordina e dirige il personale ed i collaboratori della Fondazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente.
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato.

Articolo 11 **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti e

nominati dal Presidente, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ove nominato ai sensi del presente statuto, tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.

Al Comitato Scientifico vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per posizionamento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato su iniziativa del Presidente, con ogni mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione, e si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Il Fondatore nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per tre esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Fondatore provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una

società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta a nomina è altresì dell'obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Articolo 13

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Articolo 14

Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
- c) da altri contributi pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

Articolo 15

Patrimoni destinati

Il Presidente può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 16

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Presidente approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Presidente approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 17

Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle determinazioni del Presidente;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, ove istituito;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente.

Articolo 17

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con determinazione del Presidente, che individua anche i liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

F.to

Stefano Zecchi

Antonino Ferrara notaio

Spettabile

Fondazione Stefano Zecchi

Accademia Internazionale di Scienza della Bellezza

Via Gaetano Giardino, 1

20123 Milano

Milano, lì 23 Ottobre 2023

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della nomina di organo di controllo monocratico, ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto LORENZO MAGLIULO nato a Torre del Greco (NA) il 27.07.1972, c.f. MGLLNZ72L27L259M, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, con la presente

dichiara

la propria disponibilità ad accettare la nomina alla carica di componente dell'organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Dichiara inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000,

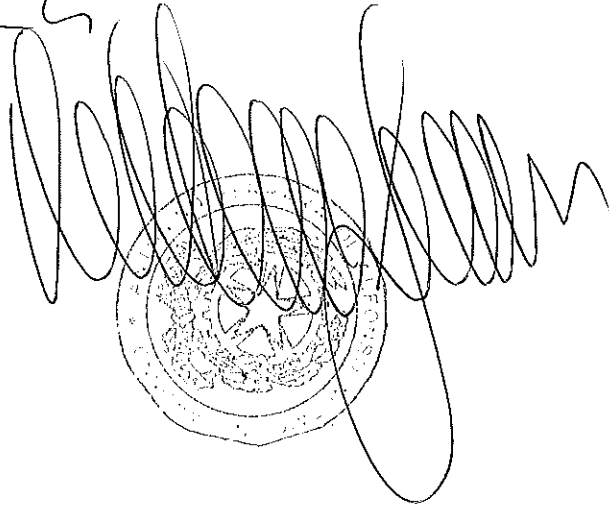
- di non trovarsi in una delle situazioni che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2399, nonché dalla Norma n. 1.3. delle "Norme di comportamento dell'organo di controllo e dallo statuto del Vostro ente, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del componente dell'organo di controllo;
- che la propria nomina è conforme alle disposizioni del vigente statuto dell'ente;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;
- di essere iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 166705 con D.M. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 17 luglio 2021;
- di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali e quelli derivanti dall'attività di componente dell'organo di controllo e/o revisore, con apposita polizza n. 500018500/93 contratta con la Allianz S.p.A., che prevede il seguente massimale euro 1.000.000,00 (unmilione).

Tutto ciò posto, il sottoscritto consente, con la firma della presente, il deposito per l'iscrizione della nomina a componente effettivo dell'organo di controllo (monocratico) nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In fede


(Dott. Lorenzo Magliulo)

11.6 < 4'



**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale
redatto su supporto analogico
(art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.
89)**

Certifico io sottoscritto, dottor Antonino Ferrara, notaio in Saronno, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge.

Luogo e data di rilascio come risultanti dalla firma digitale

File firmato digitalmente dal notaio Antonino Ferrara.